

Alle Imprese Iscritte

Ai Commercialisti e Consulenti del Lavoro

LORO SEDI

e p.c.

Alle Associazioni imprenditoriali e sindacali di categoria della Provincia di Grosseto

Prot. n. 4740

Ns.Rif.: AG

Grosseto, 02 SETTEMBRE 2021

Oggetto: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 – verifica della congruità dell'incidenza della manodopera in edilizia

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – sezione pubblicità legale - il **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 recante il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili**, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo nazionale sindacale del 10 settembre 2020 e della relativa tabella recante gli indici di congruità, visionabili al seguente link:

<https://www.cassaedilegrosseto.it/uncategorized/decreto-del-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-n-143-del-25-giugno-2021-verifica-della-congruita-dellincidenza-della-manodopera-in-edilizia/> .

A titolo di prima informativa, si rileva che:

- la congruità della manodopera si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nei lavori pubblici che privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione;
- rientrano nel settore edile, anche tenuto conto di quanto riportato nell'Allegato X del D.lgs. n. 81/2008, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- la verifica della congruità si applica a tutti i lavori pubblici, mentre, per i lavori privati, alle opere il cui valore risulti complessivamente pari o superiore a 70.000 euro;
- la verifica della congruità, in fase di prima applicazione, è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori edili, di cui alla tabella allegata al citato Accordo sindacale nazionale;
- le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 01 novembre 2021;

- l'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente;
- per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

Nell'ambito delle attività demandate dal Dicastero al sistema delle Casse Edili, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, in breve CNCE, ha individuato un applicativo informatico, denominato CNCE Edilconnect, attraverso il quale l'impresa principale dovrà effettuare la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile, fornendo una serie di informazioni relative al cantiere ed utili alla definizione della verifica di congruità della manodopera (valore dell'opera, valore dei lavori edili, eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie, etc.).

Le informazioni relative al cantiere oggetto di denuncia di inizio lavori inserite per il tramite di questo applicativo informatico, transiteranno in maniera del tutto automatica negli appositi campi della denuncia mensile dei lavoratori occupati per la consueta e conseguente compilazione.

Resta inteso che sarà nostra cura, non appena possibile, fornire ulteriori informazioni e puntuali istruzioni in relazione alle modalità operative riguardanti questa importante novità per il settore delle costruzioni.

Con i migliori saluti

Il Direttore
(Dott. A. Galli)